



ISTITUTO COMPRENSIVO “PINEROLO III”

Scuola con sezione ad indirizzo musicale

Viale Kennedy, 24 – 10064 PINEROLO (TO)

0121/321693 – Sito web: www.icpinerolo3.edu.it

PEO: toic8bp00b@istruzione.it – PEC: toic8bp00b@pec.istruzione.it

Succursali in Pinerolo – Sedi associate: Piscina e Riva

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROTOCOLLO OPERATIVO PER PREVENIRE L'ELUSIONE ALL'OBLIGO SCOLASTICO E LA DISPERSIONE

PREAMBOLO

Ancora oggi, a circa 50 anni da Don Milani, uno dei principali problemi della scuola italiana, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, è dei ragazzi che perde (dispersione implicita ed esplicita): un fenomeno complesso e articolato che condanna una parte dei minorenni italiani all'emarginazione sociale e all'isolamento culturale, impedendo di far fiorire sogni e aspirazioni.

Di fronte a tale persistenza, è fondamentale, non solo valorizzare le strategie e gli strumenti finora adottati, ma individuare percorsi condivisi e rispondenti ai bisogni che emergono quotidianamente dai ragazzi. Questo richiede un'azione tempestiva e coordinata tra scuola, famiglie e territorio, al fine di offrire risposte efficaci di contrasto alla dispersione scolastica.

La Legge 159/2023 (DL 123/2023, cd Decreto Caivano) è intervenuta, con la modifica dell'art. 114 del 297/94, per rendere più incisivo il sistema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte di coloro che detengono la potestà genitoriale, con procedure definite che coinvolgono anche il dirigente scolastico e il sindaco del Comune di riferimento. La novità principale consiste nell'introduzione di una fattispecie di reato, disciplinato dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico del minore. Il dirigente scolastico, legale rappresentante dell'istituzione scolastica e garante del successo formativo di tutti gli alunni (comma 78 legge 107/2015) dovrà promuovere una gestione coordinata e unitaria delle procedure, affinché tutti i soggetti possano agire in conformità alla normativa, per assicurare "l'istruzione impartita per almeno dieci anni" (legge 296/2006 comma 622 art. 1).

La nuova versione dell'art. 114 del dlgs 297/94 prevede due ipotesi: **la mancata iscrizione presso una scuola del sistema nazionale di istruzione** ovvero **l'elusione dell'obbligo scolastico** (assenze per

più di 15 giorni, anche non consecutivi senza giustificati motivi nel corso di tre mesi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato).

Art. 1 MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE di cui all'art. 114 commi 1 e 5 del Dlgs 297/94 *(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)*

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario (**art. 331 c.p.p.**).

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, è punita con la **reclusione fino a due anni (art. 570 ter comma 1 c.p.)**.

Art. 2 ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE di cui all'art. 114 comma 4 del Dlgs 297/94 *(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche NON consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi).*

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Art. 3 PROCEDURA DI SEGNALEZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO e PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

I Docenti di classe monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

Ipotesi A

Frequenza irregolare
Assenze per più di n.7 giorni anche non consecutivi nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi.

Ipotesi B

Elusione
Assenze per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi

***Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati.**

A – PROCEDURA “FREQUENZA IRREGOLARE”

Compiti dei DOCENTI connessi alla procedura

I Docenti di classe

- riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe nel registro e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare;

Il Docente coordinatore

- Al 5° giorno di assenza contatta la famiglia dal telefono della scuola per conoscere le ragioni dell'assenza;

- al 7° giorno di assenza, anche non consecutiva, compila il modello N.1 di SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI e lo inoltra all'Ufficio di segreteria affinché provveda a notificarlo agli interessati.

B – PROCEDURA “ELUSIONE”

Compiti dei diversi soggetti

I Docenti di classe

- riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all'elusione.

Il Docente Coordinatore

- al 15° giorno di assenza, anche non consecutivo, senza giustificato motivo, nell'arco di n. 3 mesi, contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro;

- compila il modello N. 2 COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON GIUSTIFICATE firmato e, in formato pdf, lo invia all'indirizzo della scuola: toic8bp00b@istruzione.it assicurandosi che la segreteria lo trasmetta alla famiglia.

L'Ufficio Didattica

- trasmette alla famiglia il modello N. 2 COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON GIUSTIFICATE
- predispone i conseguenti atti per la firma della Dirigente Scolastica.

La Dirigente Scolastica

- a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avvisa, il responsabile dell'obbligo di istruzione invitandolo ad ottemperare alla legge entro sette giorni;
- nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni avvisa, entro sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo.

Il Sindaco

- in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

*In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Erica Di Stefano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2, D. Lgs .39/93